



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 6306

Seduta del 06/03/2017

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E A QUELLE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (ART. 16 C. 2BIS, L.R. 26/2003)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Anna Maria Ribaudò Angelo Elefanti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI :

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Quarta;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Delibera della Giunta Regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche ";

### VISTI:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *"Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione"*;
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *"Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

**CONSIDERATO** che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dal citato art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**ATTESO** che in base a quanto riportato al capitolo 14 del P.R.G.R. le relazioni di dettaglio delle Province possono *“contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità ai PTCP vigenti, o ai PTC dei Parchi regionali e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.”*;

**VISTA** la d.g.r. n. 4365 del 20/11/2015 *“Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali contenuta nel piano provinciale di gestione dei rifiuti adottato dalla Provincia di Cremona (art. 16 c. 2 bis, l.r. 26/2003)”*;

**ATTESO** che la d.g.r. n. 4365/2015 prescrive che: *“i criteri localizzativi relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, individuati sulla base della D.G.R. 10360 del 21 ottobre 2009, siano sostituiti con i criteri localizzativi così come definiti dal capitolo 14 del P.R.G.R. approvato con D.G.R. 1990 del 20 giugno 2014”* e che *“sia trasmessa agli uffici regionali, entro 60 giorni, la relazione adeguata secondo le indicazioni sopra riportate, per la successiva pubblicazione sul B.U.R.L., e la cartografia relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee nel formato indicato dagli uffici Regionali”*;

**VISTA** la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Cremona, trasmessa con nota prot. reg. n. T1.2016.0018274 del 12/04/2016;

**ATTESO** che La Provincia ha inoltre trasmesso, in data 31/03/2016, gli shape file dei criteri aggiuntivi proposti;

**VISTA** la richiesta di integrazioni prot. reg. n. T1.2016.0034361 del 05/07/2016 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e delucidazioni in merito ad alcuni dei criteri localizzativi aggiuntivi proposti;

**VISTE** le integrazioni trasmesse dalla Provincia con nota prot. reg. n. T1.2016.0040169 del 04/08/2016;

**TENUTO CONTO** che nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

pianificazione territoriale anche al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato;

**RITENUTO**, pertanto, che una diversa valenza dei criteri già stabiliti dal PRGR per tutto il territorio regionale, da attribuire su base provinciale nell'ambito della verifica di coerenza prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo alla Regione, può essere riconosciuta in forza di specifiche caratteristiche e per limitate porzioni territoriali;

**VISTA** la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

**VALUTATA** la relazione di dettaglio della Provincia di Cremona e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute e dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

**STABILITO** che, i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Provincia di Cremona ed approvati con la presente deliberazione, si applicano alle istanze di progetti di impianti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della d.g.r. sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali, approvati con d.g.r. n. 4365/2015;

**RITENUTO** che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

**VISTI** il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- urbani e speciali della Provincia di Cremona, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;
  3. di stabilire che i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Provincia di Cremona ed approvati tramite la presente deliberazione si applicano alle istanze di progetti di impianti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione del presente atto sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali, approvati con d.g.r. n. 4365/2015;
  4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;
  5. di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla Provincia di Cremona;
  6. che la Provincia di Cremona provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale;
  7. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente delibera.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

**ALLEGATO A: istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Cremona – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.**

**Introduzione**

Con d.g.r. n. 4365 del 20/11/2015 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis della l.r 26/2006, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali contenuta nel piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato dalla Provincia di Cremona con d.g.p. n. 39/2014, con le seguenti prescrizioni:

- *“che i criteri localizzativi relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, individuati sulla base della D.G.R. 10360 del 21 ottobre 2009, siano sostituiti con i criteri localizzativi così come definiti dal capitolo 14 del P.R.G.R. approvato con D.G.R. 1990 del 20 giugno 2014”;*
- *“che sia trasmessa agli uffici regionali, entro 60 giorni, la relazione adeguata secondo le indicazioni sopra riportate, per la successiva pubblicazione sul B.U.R.L., e la cartografia relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee nel formato indicato dagli uffici Regionali”.*

Con nota prot. n. 31477 del 11/04/2016 (agli atti regionali con prot. n. T1.2016.0018274 del 12/04/2016) è stata trasmessa la nuova relazione di dettaglio della Provincia di Cremona, facendo seguito a quanto disposto dalla d.g.r. n. 4365/2015.

La Provincia ha inoltre trasmesso, in data 31/03/2016, gli shape file dei criteri aggiuntivi proposti.

Con nota regionale prot. n. T1.2016.0034361 del 05/07/2016 sono state chieste integrazioni, al fine della verifica di coerenza della relazione col PRGR.

La Provincia di Cremona ha trasmesso integrazioni con nota prot. reg. n. T1.2016.0040169 del 04/08/2016.

In particolare, si riporta l'estratto della nota della Provincia, che riassume le richieste di integrazioni regionali e le risposte date:

	Richiesta integrazioni di Regione Lombardia	Risposta della Provincia di Cremona
"Geositi" (proposto criterio escludente per livello 3 e penalizzante per livelli 1 e 2 di tutela)	Chiarire le motivazioni del diverso grado di tutela tra diversi livelli e motivare perché sia necessaria la tutela per tutta l'area, in rapporto alle motivazioni che hanno portato all'individuazione del geosito. In particolare, specificare se la tutela del geosito possa essere garantita soltanto dall'applicazione di un criterio localizzativo generalizzato e non da specifiche attenzioni o mitigazioni valutate in sede istruttoria per ciascuna eventuale istanza	I "geositi" sono classificati dal PTCP con 3 livelli di tutela (art 16.1). Quelli di livello 3 (cartografati in rosso) coincidono con quelli cartografati da Regione Lombardia nel PTR e sono sottoposti a norme più restrittive in ragione del loro interesse scientifico e della loro fragilità. Nei "geositi" di livello 2 (gialli) o 1 (verdi), sottoposti a regimi di tutela in ragione delle loro peculiarità, le attività possono essere ammesse, purchè garantiscano la compatibilità paesistica e ambientale e rispettino gli elementi di tutela degli artt. 14 (aree soggette a regime di tutela di Leggi nazionali), 15 (aree soggette a regime di tutela di Leggi regionali), 16 (aree soggette a regime di tutela del PTCP) del PTCP medesimo.
"Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale" (proposto criterio escludente per fascia di 50 m dalle sponde).	Nulla da segnalare, in quanto appare conforme all'art. 21 del PTR	
"Nodo idrografico in località Tomba Morta – le Formose" (proposto criterio escludente).	Nulla da segnalare, in quanto appare una tutela specifica e localizzata, definita sulla base del PTCP.	
"Orli di scarpata principali e secondari" (proposto criterio)	Si chiede di chiarire quali siano le specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale che giustificano la necessità dell'istituzione di tale criterio.	Il PTCP (all'art. 16 comma 4 ) tutela le scarpate in quanto "emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva,

escludente, con possibilità di realizzare opere di pubblica utilità a fronte di compensazioni naturalistiche)	Si evidenzia tuttavia che, in quanto gli impianti di trattamento rifiuti sono di pubblica utilità ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06, il criterio risulta come penalizzante, in quanto superabile grazie ad adeguate compensazioni naturalistiche	costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico..." Per gli orli di scarpata non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino il loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Interventi di urbanizzazione e nuova edificazione sono vietati in una fascia di 10 m in entrambe le direzioni dall'orlo delle scarpate.
"Fontanili" (proposto criterio escludente per fascia di 50 m dalla testa e 10 m su entrambi i lati per i primi 200 m dell'asta)	Precisare quali siano le specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale che giustifichino la necessità dell'istituzione di tale criterio.	I fontanili sono tutelati dal PTCP all'art. 16.5, in quanto "testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto sistema di elevato valore ecologico e naturalistico." Per una fascia di 50 m dalla testa del fontanile e di 10 m sui lati delle aste (per i primi 200 m) sono vietati interventi di urbanizzazione in ragione della loro fragilità ecologica e della loro rilevanza quali elementi del paesaggio.
"Zone umide" (proposto criterio escludente per fascia di rispetto di 50 m)	Chiarire se le zone umide per le quali si chiede tale tutela siano diverse rispetto a quelle già considerate dal criterio escludente regionale ("Beni paesaggistici tutelati per legge - art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004"), e precisare quali siano le specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale che giustifichino la necessità dell'istituzione di tale criterio. Per quanto riguarda la fascia di rispetto di 50 m, il PRGR prevede che il criterio escludente si applichi solo alle aree delle zone umide; si ritiene, dunque, necessario mantenere un livello di tutela uniforme per tutto il territorio regionale relativamente ad aspetti già valutati nel PRGR.	Le zone umide tutelate dal PTCP (art. 16, comma 6) sono sia quelle riportate sulla carta delle Tutele e Salvaguardie sia quelle non cartografate che costituiscono paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, ed, in quanto biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico, non possono essere alterati o distrutti. Le zone umide in discussione non sono pertanto soltanto quelle ricadenti nelle aree di vincolo di cui al art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, bensì tutte quelle con le caratteristiche descritte nell'art. 16 del PTCP ed ad esse si applica la distanza di tutela di 50 m. La ragione di questo vincolo è determinata dall'importanza locale di queste aree di valenza naturalistica. Peraltro, si ricorda, che anche altri provvedimenti legislativi regionali (ad es. la LR 10/08) prevedono divieti di danneggiamento delle zone umide e della vegetazione che le caratterizza.
"Aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica" (proposto criterio penalizzante)	Chiarire se le aree per le quali si chiede tale tutela siano diverse rispetto a quelle già considerate dal criterio penalizzante regionale ("Aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete Ecologica individuate ai sensi della d.g.r. 10962/09).	Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica (art 16.7 e 16.7bis del PTCP) sono tutelati poiché "costituiscono elementi di interesse prioritario per il mantenimento e la costruzione della rete ecologica provinciale...". La rete ecologica provinciale si sovrappone in gran parte dei casi con la RER; nei casi in cui essa se ne discosti, il PTCP ha ritenuto che, a livello locale, questi elementi o corridoi, avessero una rilevanza tale da meritare comunque un vincolo. Il PPGR ha inteso pertanto mantenervi un criterio "penalizzante".
"Alberi monumentali" (proposto criterio escludente per alberi identificati ex l. 10/2013, art. 79)	Nulla da segnalare, in quanto il criterio risulta essere l'applicazione di una norma statale specifica.	

### Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Provincia di Cremona ha trasmesso correttamente gli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio e tale invio costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Si prescrive:

- la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi (in particolare andranno verificati quelli relativi ai criteri proposti come aggiuntivi);
- la trasmissione di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.

### Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Provincia nella propria relazione, con l'esito dell'istruttoria e le motivazioni, anche a seguito delle controdeduzioni avanzate dalla Provincia stessa sopra riassunte. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna "Esito istruttoria" riporti la dicitura "approvato", con le limitazioni e precisazioni di seguito indicate.

Proposta relazione Provincia	Esito istruttoria	Motivazione
Geositi: criterio escludente per livello 3 e penalizzante per livelli 1 e 2 di tutela	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale citati nel PTCP: criterio escludente per fascia di 50 m dalle sponde	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
Nodo idrografico in località Tomba Morta – le Formose: criterio escludente	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
Orli di scarpata principali e secondari: criterio escludente per fascia di 10 m	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
Fontanili: criterio escludente per fascia di 50 m dalla testa e 10 m su entrambi i lati per i primi 200 m dell'asta	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
Zone umide: criterio escludente per fascia di rispetto di 50 m	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
Aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica: criterio penalizzante	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR; restano, in ogni caso, fermi il criterio penalizzante e le relative prescrizioni che il PRGR stabilisce per le aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della d.g.r. 10962/09.
Alberi monumentali: criterio escludente per alberi identificati ex l. 10/2013, art. 79	Approvato	Recepimento di normativa nazionale

Di seguito sono, dunque, riepilogati i criteri proposti dalla Provincia di Cremona che vengono approvati; si sottolinea che, per l'applicazione dei criteri, fa fede il dettaglio riportato negli articoli delle norme o della parte del PTCP a cui fanno riferimento (richiamati per comodità nella tabella sottostante), anche per quel che riguarda eventuali eccezioni all'applicazione dei criteri medesimi da essi derivanti:

Criterio provinciale approvato	Tipo di criterio	Modalità di applicazione
Geositi livello 3 di tutela	ESCLUDENTE	Art. 16.1 normativa PTCP
Geositi: livelli 1 e 2 di tutela	PENALIZZANTE	Art. 16.1 normativa PTCP
Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale citati nel PTCP, con fascia di 50 m dalle sponde	ESCLUDENTE	Art. 16.2 normativa PTCP
Nodo idrografico in località Tomba Morta – le Formose	ESCLUDENTE	Art. 16.3 normativa PTCP
Orli di scarpata principali e secondari e fascia di 10 m	ESCLUDENTE	Art. 16.4 normativa PTCP
Fontanili: fascia di 50 m dalla testa e 10 m su entrambi i lati per i primi 200 m dell'asta	ESCLUDENTE	Art. 16.5 normativa PTCP
Zone umide e fascia di rispetto di 50 m	ESCLUDENTE	Art. 16.6 normativa PTCP

Aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica	<b>PENALIZZANTE</b>	Art. 16.7 normativa PTCP
Alberi monumentali identificati ex l. 10/2013, art. 79	<b>ESCLUDENTE</b>	L. 10/2013

Si prescrive che pubblicazione della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale.